



Consiglio di Stato

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio unico contratti e risorse

Spett.le Che posta s.r.l.s.

Oggetto: Affidamento del servizio di raccolta e recapito degli invii postali del Consiglio di Stato – Pick up mail - CIG B6FE3960FB

Art. 1 – Oggetto del servizio

Oggetto del servizio è l'affidamento:

- 1- del servizio di raccolta e recapito degli invii postali (servizio pickup mail) per le esigenze del Consiglio di Stato;
- 2- del servizio di spedizioni nazionali e internazionali, tramite corriere espresso, da effettuare per conto del Consiglio di Stato, secondo le modalità previste nell'allegato capitolato tecnico.

Art. 2 – Durata e importo

Il servizio sarà remunerato a consumo, considerati i prezzi offerti sulla base delle prestazioni regolarmente eseguite dall'affidataria a seguito delle richieste emesse dall'Amministrazione.

Il contratto avrà validità 36 (trentasei) mesi dalla stipula o dalla firma del verbale di avvio, ove redatto, salvo, in ogni caso, il raggiungimento dell'importo massimo erogabile.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, per motivate ragioni l'Amministrazione si riserva di iniziare l'esecuzione del Contratto anche prima della sua stipula.

Il compenso per il servizio erogato deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa. Il corrispettivo massimo erogabile (c.d. plafond) stimato per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, è stato fissato in € 60.000,00 (sessantamila/00) al netto di IVA di legge, nel rispetto della soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice. Nulla potrà rivendicare l'affidataria nel caso in cui, non dovesse essere esaurito il plafond sopra indicato.

La Stazione Appaltante si riserva di concludere anticipatamente il contratto, qualora il plafond venisse consumato prima della scadenza dei trentasei mesi, senza che l'affidatario possa avere nulla a pretendere.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi, o comunque fino ad esaurimento del plafond complessivamente definito. Alla proroga si applicano gli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. Tale opzione può essere attivata solo qualora, allo scadere dei 36 (trentasei) mesi, il consumo del plafond definito sia inferiore a quello massimo previsto. Trattandosi di una mera proroga temporale l'importo stimato di tale opzione è dunque pari a € 0,00 (0/00), operando la stessa nei limiti dell'importo del contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'affidataria prima della scadenza del contratto. In casi eccezionali, il contratto, in corso di esecuzione, può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le

condizioni indicate dall'art. 120, comma 11 del Codice. Anche in tal caso, l'affidataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il suddetto importo è comprensivo anche dei costi della manodopera stimati all'incirca in € 28.000,00 (ventottomila/00). Il CCNL di riferimento è il seguente: K711 - CCNL per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali.

I costi per la sicurezza da rischi per interferenza, di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, sono stati valutati pari ad € 0,00 (zero/00): i servizi previsti non sono tali da generare interferenze fermo restando che l'Amministrazione renderà disponibile all'Affidataria specifica informativa, elaborata sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di emergenza, tenuto conto che il servizio di ritiro e consegna presupporrà l'accesso alla sede del CDS.

Trattandosi di contratto di servizi rientrante nell'art. 33, all. II.14 del d.lgs. 36/2023, non si applica l'anticipazione prevista dall'art. 125, comma 1 del citato d.lgs. 36/2023.

Le tariffe sono comprensive di tutte le voci inerenti e necessarie al servizio, articolato nelle sue varie prestazioni. L'importo massimo indicato non è comunque impegnativo per l'Amministrazione, che si riserva - nel caso in cui non sia soddisfatta del servizio reso - di affidare lo stesso ad altro gestore, anche in caso di mancato raggiungimento dell'importo sopra indicato.

Art. 3 - Penali

Il mancato rispetto dei tempi di ritiro, comporterà l'applicazione di una penale dello 0,1% dell'importo netto contrattuale per ogni ora o frazione di ora di ritardo a partire dall'orario previsto per il fine ritiro.

Il mancato rispetto dei tempi consegna comporterà l'applicazione di una penale dello 0,1% dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo a partire dalla data stabilita per la consegna.

Il mancato rispetto di una delle altre condizioni stabilite nel capitolato tecnico comporterà l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo netto contrattuale.

Superata la soglia massima del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento, salvo il maggior danno.

L'importo relativo alle eventuali penali applicate sarà prelevato attraverso l'escussione della garanzia definitiva e/o trattenuto all'atto del pagamento del corrispettivo dovuto alla Società per l'esecuzione del servizio.

Art. 4 – Responsabilità della ditta

L'affidatario assume ogni responsabilità per infortuni o danni, a persone o cose, arrecati all'Amministrazione, o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

Art. 5 – Fatturazione

La fatturazione avrà cadenza bimestrale, comprenderà la quota relativa agli interventi effettivamente eseguiti nel corso del bimestre di riferimento, e potrà essere emessa solo dopo il rilascio, nei tempi di legge - da parte del RUP dell'esecuzione - del certificato di regolare esecuzione e la conseguente comunicazione al fornitore da parte dell'Amministrazione del "nulla osta alla fatturazione".

In particolare, ai sensi degli art. 116, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 e 36, commi 4, 6 e 8 del relativo allegato II.14, a conclusione del bimestre di riferimento, salvo non siano necessari accertamenti particolari o integrazioni documentali, l'operatore economico dovrà inviare all'indirizzo pec di seguito indicato e p.c. alle mail dei competenti RUP e DEC il "pronti alla verifica", completo del report di cui al capitolato. Si fa presente che l'invio e la completezza del report, è condizione propedeutica per il rilascio del suddetto certificato. Il DEC di concerto con il RUP procederà ad avviare le operazioni di verifica di conformità e ad emettere il relativo certificato entro i successivi

15 giorni. A seguito del rilascio del certificato il RUP comunicherà il nulla osta alla fatturazione all'operatore economico. La fatturazione dovrà avvenire in formato elettronico a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità/o di regolare esecuzione. Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al codice fiscale del Consiglio di Stato c.f. 80427570587 al **CIG B6FE3960FB** nonché al Codice Fiscale della Società ed al Codice IPA: G105F5. Se del caso le fatture ed i conseguenti pagamenti dovranno tener conto della trattenuta dello 0,50% in attuazione dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023.

La fattura non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sarà ritenuta valida e, pertanto, sarà rifiutata.

Il RUP la dott.ssa Cristiana Querqui - email: c.querqui@giustiziaamministrativa.it, DEC della procedura è l'avv. Roberta Testa - email: r.testa@giustiziaamministrativa.it

Art. 6 – Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (termine concordato con L'O.E. ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231), previa emissione del certificato di regolare esecuzione, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 7 – Garanzia fideiussoria

L'operatore economico, entro 10 giorni dalla stipula, è tenuto a prestare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 36/2023, pari al 5% del valore dell'appalto, senza possibilità di applicare le riduzioni previste all'art. 106 del medesimo codice. La garanzia dovrà essere conforme alle vigenti previsioni normative ed avere validità almeno pari a 40 mesi. In fase di presentazione dell'offerta, l'operatore presenta una dichiarazione di impegno, consapevole che la mancata costituzione della stessa, comporta la decadenza dall'affidamento, con tutte le relative conseguenze.

Art. 11 - Subappalto

La società ha dichiarato che, si avvarrà/non avvarrà del subappalto, nei limiti e secondo le modalità previste dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i., solo qualora se ne dovesse ravvisare la necessità nel corso dell'appalto. La stessa si impegna, con almeno 10 giorni di anticipo, a darne comunicazioni al RUP, per la relativa autorizzazione. La mancata comunicazione equivale a non autorizzazione.

Art. 12 Obblighi di riservatezza - Privacy

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione da tale inadempienza.

L'operatore economico prende atto dei seguenti termini e modalità di trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato effettuato in fase di procedura di affidamento, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

Finalità del trattamento:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato – Segretariato generale – per la gestione della procedura, ai fini della stipula del contratto d'appalto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per i relativi adempimenti di legge.

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento:

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il Concorrente è consapevole che i dati forniti, in caso di aggiudicazione, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati:

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:

I dati saranno trattati dal personale degli Uffici del Consiglio di Stato che cura il procedimento di affidamento e l'esecuzione del contratto e dal personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere comunicati:

- a soggetti terzi, che prestino attività inerenti alla gestione del sistema informatico della Giustizia Amministrativa o di consulenza o assistenza in favore dell'amministrazione, ove ciò sia necessario per lo svolgimento di tali attività;
- all'Avvocatura dello Stato in ordine al procedimento di affidamento ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;

- ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, ove previste dalla normativa vigente;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia per l'Italia Digitale o ad altra Pubblica Amministrazione, ove sia previsto dalla normativa vigente un obbligo di comunicazione dei medesimi;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni della stessa Autorità.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.giustizia-amministrativa.it, sezione "Amministrazione Trasparente", anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati:

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura di affidamento, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato:

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato:

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:

Titolare del trattamento, per la struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, è il Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali - Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con sede in Roma – Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13 (00186) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD) i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: rpd@ga-cert.it; E-MAIL: rpd@giustizia-amministrativa.it

Consenso al trattamento dei dati personali:

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della Contratto, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di

affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

Ricorrono le condizioni previste dall'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) per la designazione dell'operatore economico a Responsabile del trattamento dei dati personali pertinenti alla G.A.

Art. 13 Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione

L'operatore economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage* di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione dalla procedura/risoluzione del contratto, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità della G.A. costituisce causa di esclusione dalla procedura e/o di risoluzione del contratto.

Ai sensi del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa relativo al triennio 2022–2024 e dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina la procedura del c.d. *whistleblowing*, è consentito ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione. A tal fine è possibile effettuare una segnalazione di *whistleblowing*, mediante l'applicativo accessibile dal sito internet della Giustizia Amministrativa – Pagina: “*Amministrazione Trasparente*” > Sezione: “*Altri contenuti – Corruzione*” > Sottosezione: “*Whistleblowing*”.

L'operatore economico si impegna, altresì, a far osservare a tutti i suoi dipendenti/collaboratori, pena la risoluzione/decadenza del contratto, le disposizioni previste dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con D.P.C.S. n. 111 del 17 marzo 2021 e pubblicato sul sito internet istituzionale: *giustizia-amministrativa.it*, nella pagina “*Amministrazione trasparente*” > Sezione: “*Disposizioni Generali*” > Sottosezione: “*Atti generali*” > “*Codice disciplinare e codice di condotta*” ed a rilasciare all'Amministrazione la relativa dichiarazione di impegno.

Art. 14 Clausola di revisione dei prezzi

Nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 60 del Codice e ss.mm.ii., è ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni e sulla base della metodologia seguente. A partire dalla data di stipula del Contratto, alla scadenza di ciascun trimestre (di seguito “Periodo di rilevazione”), i prezzi relativi al Servizio (di seguito “Prezzo oggetto di Rilevazione”) saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice dei «Prezzi alla produzione di servizi» relativo all'Attività economica «Servizi postali e attività di corriere» [Cod. ATECO H53], pubblicato trimestralmente da ISTAT (di seguito “Indice di riferimento”). In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore definitivo più recente dell'indice disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione e il valore relativo al trimestre in cui ricade la data di stipula del Contratto. Qualora la variazione percentuale in aumento dell'Indice di Riferimento sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti all'affidataria saranno aggiornati, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all' 80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%. Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi la stazione appaltante, con propria determinazione, provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione - in caso di aumento degli stessi - limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite

alla scadenza del Periodo di rilevazione. Le clausole di revisione dei prezzi, introdotte ai sensi dell'art. 60 del Codice, sono attivate automaticamente dalla committente. È in ogni caso fatto obbligo all'appaltatore – nel rispetto dei doveri di buona fede di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1375 del Codice civile – segnalare tempestivamente la variazione dell'indice sintetico di contratto che possa determinare l'attivazione della clausola di revisione dei prezzi.

La stazione appaltante comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati che verranno applicati alle prestazioni da eseguire.

In caso di variazione in aumento, la revisione sarà liquidata in occasione del pagamento del primo importo immediatamente successivo alla rilevazione della variazione.

In caso di variazione in diminuzione, l'importo revisionale sarà detratto dal primo importo immediatamente successivo alla rilevazione della variazione.

È fatta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere a rinegoziazione e, comunque, di risolvere il contratto di appalto per eccessiva onerosità sopravvenuta, nel rispetto dell'art. 122, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023.

Per ogni altra determinazione concernente le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e degli indici disponibili, nonché le modalità di corresponsione, si fa riferimento alla disciplina di cui al predetto allegato II.2-bis al codice dei contratti.

Art. 15 Rinvio – Norme applicabili – Divieto di cessione del contratto e clausola risolutiva

Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti condizioni generali, si fa rinvio all'offerta presentata, al capitolato tecnico, nonché alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di acquisizione di servizi e forniture in quanto applicabili.

In ragione di quanto previsto all'art.1, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, senz'obbligo di indennizzo, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui vengano attivate e siano disponibili convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto.

L'Affidataria è sempre responsabile dell'esecuzione del Servizio nonché di tutti gli eventuali danni, diretti e indiretti, causati da colpa grave, negligenza dell'affidataria, alla committente e/o a terzi nell'esecuzione dello stesso. L'Affidataria è, altresì, responsabile dell'operato e del comportamento del personale impiegato per l'esecuzione del Servizio. L'Affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Affidataria si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali il Contratto collettivo come dichiarato in offerta, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Affidataria si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del Contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice, per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e all'Allegato II.14 del Codice. In caso di inadempimento da parte dell'Affidataria ai suddetti obblighi la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

È fatto divieto all'impresa di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa.

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta, al verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate:

- inadempimenti gravi e ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- in caso di sospensione ingiustificata del servizio;

- perdita di uno dei requisiti previsti per l'affidamento e, più in generale, dal d.lgs. n. 36/2023 o accertamento in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso dei requisiti;
- nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di cui al d.lgs. 36/2023 e di qualsiasi altra previsione normativa;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto.

La società non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle attività effettuate, dopo aver provveduto a compensare l'Amministrazione per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto. La relativa liquidazione avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

Art. 16 Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.4 l'operatore economico è tenuto alla corresponsione di un'imposta di bollo pari ad € 40,00, la stessa «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)».

Art. 17 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Amministrazione e il Fornitore in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione del presente appalto, è competente il Foro di Roma.

Il R.U.P. della presente procedura è dott.ssa Cristiana Querqui (email c.querqui@giustizia-amministrativa.it) e DEC l'avv. Roberta Testa (e-mail: r.testa@giustizia-amministrativa.it, 0668272270).

L'Amministrazione

La società

